

Adozioni in casi particolari nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale

1. LA DISCIPLINA GIURIDICA DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

1.1 Le finalità dell’istituto

La Legge 4 maggio 1983, n. 184 ha introdotto l’istituto dell’adozione in casi particolari, disciplinato nel Titolo IV agli artt. 44-57. Rappresenta un’ulteriore ipotesi di adozione del minore, accanto alle altre forme dell’adozione piena o legittimante e dell’adozione internazionale. Con questo istituto il legislatore ha voluto perseguire la finalità di tutela del diritto del fanciullo alla famiglia in situazioni che non consentirebbero di giungere ad un’adozione piena, ma nelle quali, tuttavia, si rivela opportuno procedere ugualmente ad una forma di adozione del fanciullo per assicurargli che una famiglia si prenda cura di lui nel suo supremo interesse.

Invero l’adozione in casi particolari rappresenta uno strumento residuale e assai flessibile in quanto non presuppone necessariamente la situazione di abbandono del bambino, non interrompe i rapporti con la famiglia d’origine ed è ammissibile anche a favore di persone singole. In più riguarda ipotesi tipiche e circoscritte producendo effetti più limitati. Dunque, consente di rispondere a esigenze “particolari” in cui si trova il minore nei singoli casi concreti, in cui si rende indispensabile derogare alla normativa generale.

Per tutto questo l’adozione in casi particolari si differenzia sia dall’adozione legittimante (che invece richiede necessariamente l’abbandono, deve essere effettuata da una coppia di coniugi e produce effetti legittimanti), sia dall’adozione tra persone maggiori d’età (che invece riguarda un adottato maggiorenne). Tuttavia, con la prima condivide la finalità di realizzare «il preminente interesse del minore», e con la seconda l’effetto non legittimante del provvedimento, con il quale non vengono recisi i rapporti dell’adottato con la sua famiglia di origine.

L’istituto in esame, dunque, consente ai minori di essere adottati conferendo al bambino lo stato di figlio adottivo, ma non lo *status* di figlio legittimo dell’adottante. In questo modo la nuova condizione di figlio adottivo si sovrappone al vincolo di filiazione di sangue, con rilevanti conseguenze: da una parte, il minore non interrompe i rapporti con la sua famiglia d’origine, continua ad avere diritti e doveri nei confronti di questa e ne conserva il cognome al quale antepone quello dei genitori adottivi, dall’altra parte però, non si costituisce un rapporto di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, né tra l’adottante e la famiglia dell’adottato. Il procedimento dell’adozione in casi particolari è in parte differente dal modello tradizionale di adozione, presenta inoltre la caratteristica di un’adozione consensuale, sia pure con un più accentuato controllo da parte del giudice.

1.2 Le situazioni in cui è consentita l’adozione in casi particolari

Le ipotesi in cui è possibile ricorrere all’adozione in casi particolari sono soltanto quelle tassativamente previste dall’art. 44, 1° comma, l. 184/1983, che dispone, appunto, che i minori possono essere adottati da: « a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo». Inoltre, si precisa che questa adozione particolare può essere disposta «anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7», cioè i minori possono essere adottati anche quando non sono stati dichiarati in stato di adottabilità, in base all’art. 8 della l. 184/1983, né si trovano in una situazione di abbandono effettivo. La norma aggiunge al 2° comma che l’adozione in questi casi è consentita anche in presenza di altri figli, al fine evidente di inserire il minore in un ambiente familiare completo. Poi al 3° comma si precisa che nei casi di minore orfano (lett. a), disabile (lett. c) e di impossibilità di affidamento preadottivo (lett. d), l’adozione è consentita sia da parte di una coppia di coniugi, ma anche da parte di chi non è coniugato. Quando l’adottante però è coniugato, ma non separato, l’adozione può essere disposta solo se è richiesta da entrambi i coniugi.

Innanzitutto, si pone l’attenzione sul fatto che, ai fini dell’adozione in casi particolari, il legislatore non richiede la sussistenza dello stato di abbandono del minore, ma allo stesso modo anche la sua presenza non impedirebbe di disporre l’adozione particolare. Ciò vuol dire che il minore può essere adottato anche in mancanza di una dichiarazione di adottabilità e in assenza dei requisiti di cui all’art. 6 l. n. 184/1983 richiesti agli adottanti.

La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto come l’art. 44 costituisce «una sorta di clausola residuale per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell’adozione “legittimante”, consentendo l’adozione dei minori “anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell’art. 7”». In tal modo ha potuto risolvere positivamente la questione se sia ammissibile l’adozione in casi particolari del minore abbandonato dai genitori, ma accudito da parenti entro il quarto grado, che supplendo alle carenze parentali, si sono presi cura di lui. Infatti, in questo caso l’adozione legittimante non potrebbe essere pronunciata perché l’assistenza prestata dai parenti esclude l’abbandono, ma attraverso l’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 il minore può «rimanere nell’ambito della nuova famiglia che l’ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui: i parenti o le

persone che hanno con lui rapporti stabili e duraturi preesistenti alla perdita dei genitori, ovvero il nuovo coniuge del genitore». Tutto questo è conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l’effettiva realizzazione degli interessi del minore.

2. IL PROBLEMA DEL GENITORE “SOCIALE” NELLE FAMIGLIE RICOMPOSTE E NELLE UNIONI OMOSESSUALI

Nel contesto delle famiglie ricomposte e nelle unioni omosessuali si pone il problema del genitore “sociale”, ossia del *partner* o compagno del genitore biologico. Il “genitore sociale” o “terzo genitore” è quella persona adulta che, pur non avendo generato il minore, se ne prende cura, lo mantiene, lo educa e provvede ai suoi bisogni come se fosse un figlio, perché convive nel nucleo familiare in cui è legato da una relazione affettiva, stabile e duratura con il suo genitore biologico: dunque si può instaurare un legame di genitorialità anche in assenza di legami di sangue. Questi appare alla società come genitore di quel minore, perché come tale si comporta, ecco perché è detto genitore “sociale”. Tuttavia, il fatto che non ci sono legami di parentela e di diritto, ma solo di fatto e di convivenza, tra il minore e il genitore sociale, non consente di riconoscere a quest’ultimo alcuno specifico ruolo rispetto al primo, figlio dell’altro coniuge o solo compagno.

Ciò che è vero dal punto di vista biologico e affettivo deve essere anche vero dal punto di vista sociale. Di qui la necessità di riconoscere l’esistenza legale e sociale di un rapporto che esiste già solo di fatto nella vita comune di tutti i giorni. E ciò per poter garantire innanzitutto il fanciullo nelle relazioni e interessi sociali da lui vissuti al di fuori.

Il rischio è che se il bambino si ammala o si fa male e va in ospedale, il compagno della madre o il *partner* omosessuale del suo genitore biologico non possa prendere alcuna decisione per il suo bene in assenza del “vero genitore” biologico. O che non sia autorizzato ad andare a prenderlo dall’asilo o fuori da scuola perché alle istituzioni scolastiche non risulta in effetti il rapporto di convivenza e di cura costruito dal genitore sociale nella famiglia non tradizionale.

Poi bisogna comunque considerare l’esistenza dell’altro genitore biologico, quando sussiste. Se finisce la relazione, anche non matrimoniale, con il genitore biologico, il terzo genitore, incluso quello omosessuale, non essendo un parente del bambino non ha alcun titolo a pretendere di conservare un rapporto con lui. Peggio se muore il compagno – genitore naturale, e l’unico genitore superstite, che magari non ha vissuto con il figlio o non si è mai interessato di lui ha “più diritto” rispetto al compagno, che non è “nessuno” di fronte alla legge, nonostante gli anni vissuti insieme sotto lo stesso tetto come una “vera famiglia”.

Il problema si pone su diversi livelli, i casi sono tanti e molteplici le sfumature con cui possono presentarsi nei due ambiti analizzati. La famiglia ricomposta si crea dopo una precedente relazione ed è formata da una nuova coppia coniugale o non, e dai rispettivi figli avuti dal primo legame.

Mentre la famiglia omogenitoriale è formata da una coppia *seme sex* e dai figli che necessariamente sono figlio biologici di uno dei due *partner*.

Non esiste ad oggi nel nostro ordinamento una disciplina, generale ed organica, che regolamenti i rapporti tra il genitore “sociale”, coinvolto nell’educazione e nell’istruzione del figlio minore del coniuge o del *partner* in virtù della convivenza, e detto minore. Questa figura di riferimento, come appena visto, a volte è importante per il soggetto minore, ma lo stesso non trova alcun riconoscimento e gli schemi normativi che regolano le relazioni parentali dentro e fuori dal matrimonio previsti dal legislatore sono insufficienti e “dimenticano distrattamente” questa figura.

3 LA VARIETÀ DELLE APPLICAZIONI DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI SECONDO GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La richiesta di formalizzazione del rapporto di filiazione da parte del compagno o della compagna del genitore mira ad ottenere le garanzie giuridiche che gli assicurino una posizione riconosciuta di “genitore” nella vita sociale del figlio di fronte alle incertezze e all’evoluzione del rapporto.

Nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza si è confrontata con i problemi delle “nuove famiglie”, con le istanze di protezione avanzate dalle parti e, così, ha fatto ricorso a questa forma “particolare” di adozione proprio per garantire la tutela del diritto del minore ad avere una famiglia, quale essa sia, e per dare valore e forma giuridica a un rapporto affettivo *de facto* che può realizzarsi in quella in cui lui vive come famiglia.

3.1 Famiglia ricomposta: l’adozione in casi particolari del figlio del convivente

L’art. 44, 1° comma, lett. b) consente l’adozione in casi particolari a favore del coniuge del genitore, ma non contempla espressamente il caso del convivente del genitore. Quest’ultimo allo stesso modo del primo può costruire un forte legame con il figlio del proprio compagno/della propria compagna fondato sulla convivenza quotidiana³, ma non può vedere riconosciuto legalmente tale ruolo. La giurisprudenza pertanto, in alcuni casi ha riconosciuto questa forma di adozione particolare anche al convivente, ricorrendo all’ipotesi di cui alla lett. d) di constatata impossibilità di affidamento preadottivo, che è consentita, “oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.”

Questa ipotesi è stata intesa dalla giurisprudenza anche come “impossibilità giuridica di far luogo a tale affidamento dovuta alla mancanza e alla impossibilità di una dichiarazione di adottabilità per l’inesistenza di una situazione di abbandono”.

In tal senso ha deciso il Tribunale per i minorenni di Milano nel 2007, riconoscendo l’adozione in casi particolari, ex art. 44, lett. d), da parte del convivente della madre di una minore, orfana di padre dall’età di due anni e affetta da una patologia che incide sulle sue capacità visive. Infatti, in questa situazione la presenza della madre che da sempre ha accudito la figlia esclude lo stato di abbandono. Inoltre, da oltre sette anni tra il richiedente e la bimba si era formato un forte e

profondo legame, in cui il convivente aiutava la compagna a mantenere, istruire e curare la figlia, e quest’ultima ormai identificava in lui la figura paterna. Tra l’altro la coppia aveva deciso di non sposarsi per non perdere la pensione di reversibilità della donna, vedova del marito, necessaria per pagare le costose cure della bambina.

Il Tribunale, accogliendo la domanda di adozione di cui alla lett. d), ha così precisato che *“Nel caso di specie il ricorrente è per la minore una imprescindibile figura di riferimento e l’adozione non farebbe che dare un riconoscimento giuridico ad uno stato di fatto che negli anni si è consolidato: vi un rapporto significativo e duraturo tra il ricorrente e l’adottanda, vi è un legame affettivo stabile tra lo stesso e la madre della minore che, anche per la sua minorazione sensoriale, necessita di particolari cure ed attenzioni. Tale situazione di fatto appare meritevole di tutela nell’ambito delle ipotesi di adozione particolare nel rispetto dei principi della tutela del minore e del perseguimento del suo esclusivo interesse.”* Pertanto, questa positiva valutazione giustifica l’interpretazione estensiva della lett. d) che consente così l’adozione particolare anche da parte del convivente del genitore, quando il minore adottando fa parte della stessa compagine familiare, quindi senza il presupposto dell’abbandono.

E infine aggiunge: *“Del resto sarebbe paradossale consentire l’adozione da parte del coniuge del figlio dell’altro coniuge pur dopo la separazione legale³⁵⁰ o il decesso del coniuge stesso, come affermato in dottrina e in giurisprudenza, e non consentirla al convivente che mantenga stabile rapporto di convivenza con il genitore del minore.”*

Sulla stessa scia di questa pronuncia, poi, anche la Corte d’Appello di Firenze nel 2012 ha disposto l’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), a favore del convivente del genitore. Nel caso di specie l’adottante era convivente con la madre fin dall’epoca della gestazione, e con la minore si era sempre comportato come se fosse il padre, svolgendo tutti i diritti e doveri di genitore. La coppia inoltre aveva avuto un figlio, e la famiglia così formata viveva insieme serenamente.

I giudici di primo grado, però, avevano ritenuto che la fattispecie rientrasse piuttosto nell’art. 44, lett. b), che riguarda il coniuge del genitore naturale dell’adottante. Mentre applicare l’art. 44, lett. d), avrebbe comportato un’eccessiva estensione della portata della norma con conseguente elusione del limite imposto dal vincolo coniugale, a cui non può essere equiparata la mera convivenza.

Tuttavia, la Corte d’Appello non ha condiviso tale interpretazione del primo giudice: anche se la normativa privilegia il matrimonio, cionondimeno la convivenza sta assumendo sempre più notevole importanza nell’ordinamento, a cui vi ricollega anche effetti favorevoli, nello sforzo del legislatore di evitare discriminazioni tra le due situazioni familiari. E *“ogni diversità di trattamento rispetto alla convivenza more uxorio diventa irragionevole quando determina una lesione dei diritti inviolabili del minore, nel senso che il favor per la famiglia legittima non può finire col pregiudicare lo status del minore nella famiglia di fatto, equiparato dalla legge a quello dei figli legittimi.”*

Per cui un’eventuale chiusura all’applicazione analogica dell’art. 44, lett. b) estesa anche ai conviventi sarebbe irrazionale, laddove si considera che la disciplina della filiazione naturale e quella della filiazione legittima giungono allo stesso trattamento normativo.

Per la Corte, nemmeno l’eventuale timore che la convivenza possa finire è motivo valido per negare l’adozione: *“Sarebbe dunque irrazionale rinunciare ad una buona adozione oggi per paura che qualcosa possa turbare domani il rapporto di coppia dell’adottante”*. Nella fattispecie in esame, il nucleo familiare è solido, per cui l’adozione non farebbe altro che sigillare un rapporto che *“può soltanto”* proteggere le certezze affettive ed economiche della minore e arricchire la minore garantendole verso il convivente della madre gli stessi diritti già posseduti dal fratello sotto il profilo assistenziale ed ereditario.

Da un punto di vista giuridico comunque è opportuno sottolineare che sussiste una differenza rilevante – per la materia trattata – tra l’adozione particolare ex lett. d) da parte del convivente e l’adozione particolare ex lett. b) da parte del coniuge (la c.d. *stepchild adoption*). Infatti, in caso di adozione del convivente, è prevista una verifica dell’idoneità affettiva, in base all’art. 57, l. 184/1983, che avviene *a posteriori*.

I giudici prima di accogliere la domanda di adozione particolare valutano attentamente, anche con l’ausilio dei Servizi sociali e degli operatori sanitari, la personalità del richiedente, il suo rapporto affettivo con il minore adottando, la solidità del legame con il genitore biologico del minore, le sue capacità di prendersi cura, mantenere, istruire ed educare il minore, non solo emotivamente ma anche economicamente. Invece in caso di adozione da parte del coniuge del genitore tutta questa complessa valutazione si presume *a priori*, volendo consolidare l’unità del nuovo nucleo familiare. Quasi si dà per scontato che, essendoci il matrimonio tra la coppia, questo basti a rendere il richiedente idoneo e meritevole di ottenere l’adozione particolare del figlio del coniuge.

In senso contrario, però, è necessario riportare una decisione recente del tribunale per i minorenni di Milano che si discosta dalle due precedenti pronunce esaminate. La fattispecie è analoga alle precedenti: il richiedente convive con la madre della minore, di cui chiede l’adozione ex art. 44, lett. d); tra il convivente e la bambina si è creato un significativo legame, di cui si richiede la formalizzazione attraverso l’adozione.

Il tribunale però ha interpretato diversamente la norma richiamata, ritenendo che non sia suscettibile di un’applicazione al caso in esame, sostenendo una tesi alquanto rigida circa la *ratio* della disciplina sull’adozione. In primo luogo giudici hanno affermato che non si possa accogliere un’interpretazione estensiva dell’*“impossibilità di affidamento preadottivo”* di cui all’art. 44 lett. d) come riferita anche ad una impossibilità *“di diritto”*, *“ovvero alla giuridica impossibilità di un affidamento preadottivo perché non sussiste alcuno stato di abbandono, e l’adozione risponde all’interesse del minore solo in termini di utilità, di maggiore utilità”*, in quanto anche in questa ipotesi sussiste l’abbandono del minore, che è presupposto generale di tutta la disciplina

sull’adozione. D’altra parte, come sostiene autorevole dottrina, “se il legislatore avesse voluto ampliare l’ambito della previsione, avrebbe usato altri termini, non quello di impossibilità.”

Dunque, il Tribunale riconosce che il vincolo matrimoniale, a differenza della convivenza, comporta l’assunzione formale di un impegno serio e l’acquisizione di uno *status* compiutamente disciplinato dall’ordinamento, che comprende l’instaurazione del legame genitore-figlio con diritti e doveri. Tale stabilità è ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze di tutela del minore adottato: *“la scelta del legislatore di valorizzare esclusivamente il rapporto fra genitore e adottante fondato sul matrimonio si presenta quindi assolutamente ragionevole, essendo tesa a garantire che l’adozione si realizzi nel contesto maggiormente tutelante per il minore.”*

La lacuna costituita dalla mancata previsione dell’adozione del figlio del convivente, in conclusione, non può essere colmata con un’applicazione estensiva della norma di cui alla lett. b), ma soltanto con un intervento del legislatore.

Sotto una diversa prospettiva, è evidente anche come la tutela apprestata dal giudice, quando consente l’adozione, non può essere sufficiente per garantire una tutela generale a casi analoghi: non sempre, infatti, i giudici condividono la stessa valutazione e interpretazione della norma, come in quest’ultima fattispecie, in cui è stata respinta la domanda di adozione particolare del figlio della convivente.

3.2 Famiglia omogenitoriale: l’adozione in casi particolari del figlio del partner omosessuale ex art. 44, lett. d), l. 184/1983

La famiglia omogenitoriale sussiste quando il minore è nato e ha vissuto in un nucleo familiare omogenitoriale, in quanto uno dei due componenti è genitore biologico del bambino e l’altro è suo compagno di vita e genitore sociale del bambino.

Qui, nel rapporto tra genitore biologico e genitore sociale, da una parte, e figlio, dall’altra parte, le combinazioni delle situazioni sono diverse e innumerevoli. Si pensi all’ipotesi un cui una coppia di donne ricorre alla PMA eterologa all’estero e avverte la necessità che oltre alla mamma biologica anche l’altra possa avere in Italia il riconoscimento del suo rapporto affettivo di genitore sociale attraverso l’adozione coparentale. Una coppia di uomini ricorre alla maternità surrogata all’estero, perché vietata nel nostro ordinamento, e premono affinché in Italia si riconosca l’atto di nascita o la sentenza di adozione che riconosce il bambino come figlio di entrambi. Una coppia omosessuale di cui uno sia già genitore di un figlio nato da una precedente relazione eterosessuale. Ancora, a seguito della rottura della convivenza della coppia omosessuale il genitore sociale che non ha alcun legame biologico con il minore vuole mantenere un rapporto con colui che, anche se non è suo figlio biologico, gli ha prestato cure, attenzioni, amore, come se fosse il suo “vero” genitore.

Si pensava che le diverse istanze avrebbero finalmente trovato risposta nella recente l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili e sulle convivenze, ma come è ben noto, è stata esclusa per le coppie

omosessuali che formano un’unione civile la possibilità di ricorrere alla *step child adoption*, ovvero l’adozione in casi particolari del figlio biologico del *partner* dello stesso sesso, in base all’art. 44, lett. b), l. n. 184 del 1983/404.

Così in mancanza di una disciplina legislativa, il diritto dei figli alla certezza e alla stabilità del rapporto con i genitori, naturali o sociali che siano è affidato all’intervento giudiziale. Infatti, la giurisprudenza ha affrontato numerosi casi apparentemente analoghi, dando soluzioni a volte diverse, guidata esclusivamente dal raggiungimento del preminente interesse del minore.

La giurisprudenza di merito ha consapevolmente abbandonato il ricorso alla *stepchild adoption* o adozione coparentale e cioè il richiamo al caso previsto dall’art. 44, lett. b), l. n. 184/1983 che è esclusa nel nostro ordinamento sia al convivente eterosessuale che omosessuale, sia al soggetto parte dell’unione civile.

È importante precisare la differenza che sussiste tra la *stepchild adoption* e l’adozione in casi particolari. Nella *stepchild adoption*, ovvero l’adozione coparentale da parte del convivente omosessuale del genitore biologico, si presuppone che la coppia omosessuale, sposata o solo convivente, sia legata stabilmente e abbia un figlio sulla base di un progetto comune di vita. Si consente al genitore privo di legame di sangue col minore di adottarlo e di consolidare così l’unità familiare esistente, perché si presume idoneo a rivestire tale ruolo genitoriale nel nucleo familiare così composto. Invece, nell’adozione in casi particolari, di cui all’art. 44, lett. d), occorre una valutazione successiva del rapporto tra il minore, figlio naturale del *partner*, e l’altro *partner* che non familiare del bambino. In ogni caso occorre valutare l’esistenza di un legame affettivo concreto che legittimi il ricorso a questo provvedimento adozionale nell’esclusivo e positivo interesse del minore.

In sintesi, occorre la verifica di cui all’art. 57 l. 184/1983 sull’idoneità affettiva e sulla capacità di educare e istruire il minore, insieme con la situazione personale ed economica dell’adottante, cioè del convivente omosessuale, che nel caso della *stepchild adoption* si presume.

Ad ogni modo attraverso il ricorso all’adozione in casi particolari, di cui all’art. 44, lett. d) l. 184/1983, la giurisprudenza ha concesso l’adozione del figlio a favore del *partner* omosessuale del genitore biologico e così ha potuto formalizzare e dare valore al rapporto affettivo di convivenza creatosi tra il minore e il genitore sociale.

La sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 30 luglio del 2014, infatti, è la prima sentenza con cui i giudici hanno compiuto questo passo in avanti riconoscendo l’adozione in casi particolari della figlia da parte della compagna omosessuale. In particolare, nella fattispecie, le due donne riferivano ai giudici di aver intrapreso una relazione sentimentale basata su stabile convivenza, nel corso della quale era nato il desiderio di entrambe di avere un figlio, e per questo si erano recate in Spagna per ricorrere alle procedure di procreazione assistita e in cui hanno perfino contratto matrimonio. La bambina ha da sempre vissuto con entrambe le donne, che riconosce e chiama

“mamma”. La ricorrente, genitore sociale, ma non legata da vincolo di sangue con la bambina, ne ha pertanto chiesto l’adozione ai sensi dell’art. 44, 1° comma, lett. d), l. n. 184/1983, avendo da sempre svolto il ruolo di genitore e provveduto ad assisterla sia materialmente che affettivamente, in sintonia con la compagna, l’altra madre biologica.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha ritenuto di poter accogliere la domanda della ricorrente in quanto l’adozione in casi particolari *“risponde all’intenzione del Legislatore di voler favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del minore stesso [...] Viene data in tal modo rilevanza giuridica a tutte quelle situazioni in cui [...] mancano le condizioni che consentono l’adozione con effetti legittimanti di un soggetto minore di età”*.

E infatti l’impossibilità di affidamento preadottivo, di cui all’art. 44, lett. d), è stata interpretata come un’impossibilità giuridica di procedere alla dichiarazione di adottabilità per mancanza dello stato di abbandono, ovvero *“una impossibilità di diritto, che permette di tutelare l’interesse di minori (anche non in stato di abbandono) al riconoscimento giuridico di rapporti di genitorialità più compiuti e completi.”*

Inoltre, si precisa che una diversa interpretazione della norma, non consentirebbe di perseguire il preminente interesse del minore in situazioni, come quella in esame, in cui il figlio ha con il convivente del genitore un rapporto del tutto equivalente a quello che si instaura normalmente con un genitore, al quale però l’ordinamento non darebbe alcun riconoscimento o alcuna tutela.

Anche perché *“ciò che è importante per il benessere dei bambini è la qualità dell’ambiente familiare che i genitori forniscono loro, indipendentemente dal fatto che essi siano dello stesso sesso o che abbiano lo stesso orientamento”*. La norma applicata dal Tribunale – l’art. 44, 1° comma, lett. d) l. n. 184/1983 – rappresenterebbe uno strumento flessibile che consente, alla luce dei cambiamenti del modello di famiglia e del moltiplicarsi di nuove forme di “essere famiglia”, “il riconoscimento di nuove forme di genitorialità” rilevanti per il minore coinvolto.

La stessa Corte di Cassazione con la sentenza del 22 giugno del 2016, n. 12962, investita della questione ha confermato l’adozione della minore da parte della compagna della madre biologica.

Questa decisione ha aperto il via a molte altre che successivamente hanno accolto, in base all’art. 44, 1° comma, lett. d), l. n. 184/1983, le domande del genitore sociale di adottare il figlio biologico del *partner* dello stesso sesso. Anche qui si è interpretata l’impossibilità di affidamento preadottivo come un’impossibilità di diritto che non richiede la condizione dello stato di abbandono del minore adottando.

Tuttavia, in senso contrario all’orientamento della giurisprudenza di legittimità e dei giudici minorili si è espresso il Tribunale per i Minorenni di Milano che, con sentenza del 17 ottobre del 2016 n. 261, ha rigettato le domande di adozione incrociata ex art. 44, lett. d), avanzate da due donne ciascuna nei confronti della figlia biologica dell’altra. Le due donne, unite da una relazione sentimentale formalizzata tramite unione civile, avevano condiviso un progetto di genitorialità recandosi

all’estero dove ciascuna si era sottoposta a inseminazione artificiale. Erano così nate due bambine col seme dello stesso donatore. Pertanto, le donne premevano per l’adozione incrociata che meglio poteva consolidare la loro famiglia e garantire, anche in caso di crisi della coppia, soprattutto le bambine, sorelle, ma con cognome diverso.

I giudici milanesi però, aderendo all’interpretazione restrittiva e letterale della norma, hanno escluso che la fattispecie potesse rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 44, lett. d) – norma invocata dalle ricorrenti. In primo luogo, non sussiste alcuno stato di abbandono morale e materiale delle minori. Inoltre, *“non vi è dubbio che il caso di specie si configuri in realtà come un caso di adozione ex art. 44 lett. b) in cui manca il presupposto per legge imprescindibile del rapporto di coniugio tra il ricorrente ed il genitore biologico del minore. Per superare tale ostacolo non è possibile accedere ad una interpretazione della lett. d) estendendo la possibilità dell’adozione relativa ai casi di impossibilità di affidamento preadottivo ad ogni ipotesi di impossibilità “anche giuridica” di ricorrere alla adozione legittimante e quindi alla sola valutazione dell’interesse del minore.”*

Tale impostazione è stata ormai respinta dalla recente giurisprudenza. Si sta ormai sviluppando un filone interpretativo di sentenze coerenti con la *ratio* dell’adozione in casi particolari di assicurare in concreto l’interesse del minore a vedere riconosciuti i legami affettivi sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendano cura. Queste riconoscono l’adozione coparentale da parte del genitore non biologico nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, ai sensi della disposizione di cui all’art. 44 lett. d). Dunque, non resta che constatare come il vuoto normativo lasciato dal legislatore ha affidato la tutela dei diritti dei minori e degli adulti che intendono svolgerne il ruolo di genitore, agli interventi giudiziali che non sempre sono sufficienti e uniformi.

CONCLUSIONI

L’adozione in casi particolari, nelle ipotesi previste dall’art. 44, 1° comma della l. n. 184/1983, in questo scenario sociale e culturale di trasformazione della famiglia tradizionale, è stato l’istituto giuridico protagonista di molte decisioni giurisprudenziali. Da una parte, l’adozione in casi particolari, è uno strumento giuridico elaborato dal legislatore nel 1983 a tutela dei minori “difficili e in difficoltà”, ma dall’altra parte, oggi viene interpretato per trovare applicazione in riferimento a questioni giuridiche nuove, emerse con il diffondersi delle nuove famiglie, del nuovo modo di vivere l’unità familiare. Questo istituto, infatti, consente di conferire rilievo giuridico alla relazione familiare e affettiva tra il partner – coniuge o convivente, eterosessuale o omosessuale che sia – e i figli minori dell’altro partner inseriti nella vita di coppia. Rappresenta, in questo momento storico, la soluzione più equilibrata e adeguata a tutelare gli interessi materiali e morali dei minori e a garantire le esigenze di cura e responsabilità nei loro confronti da parte dell’adulto di riferimento. La famiglia tradizionale “come società naturale fondata sul matrimonio” ex art. 2 Cost., allora, dovrebbe essere rivalutata e osservata con uno sguardo nuovo, specie se si considera la concezione

rinnovata di vita familiare e privata di cui all’art. 8 CEDU elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che tiene conto non solo dei rapporti familiari fondati sul matrimonio, ma anche di quelli che vengono costruiti solo di fatto, sulla base della stabilità del legame, della convivenza, dell’affetto, prescindendo da vincoli formali di coppia e da vincoli di sangue verso la prole.

Come non si può nemmeno ignorare il monito dei giuristi “Unioni gay: i bambini innanzitutto”, dove si legge: *“l’adozione del figlio da parte del partner del genitore biologico (c. d. “adozione in casi particolari”), diretta a dare veste giuridica ad una situazione familiare già esistente di fatto, rappresenta la garanzia minima per i bambini che vivono oggi con genitori dello stesso sesso. Il riconoscimento giuridico della relazione anche nei confronti del genitore sociale assicura difatti al bambino i diritti di cura, di mantenimento, ereditari ed evita conseguenze drammatiche in caso di separazione o intervenuta incapacità o morte del genitore biologico, salvaguardando la continuità della responsabilità genitoriale nell’esclusivo interesse del minore. Queste bambine e questi bambini esistono. Il Legislatore non può cancellarli, non può voltarsi dall’altra parte, ignorandone le esigenze di protezione.”*

È evidente come la giurisprudenza di merito ma anche di legittimità, valutando caso per caso, sta dando ampio riconoscimento a queste situazioni familiari *de facto*, che si costituiscono all’interno di nuovi contesti, famiglia ricomposta, famiglia omogenitoriale, al di là del vuoto normativo – attraverso l’adozione in casi particolari o il riconoscimento in Italia degli effetti delle sentenze di adozione piena o degli atti di nascita dei bambini, formati all’estero.

Peraltro la genitorialità viene attribuita anche in caso di ricorso a metodologie procreative artificiali: ciò è imposto da un principio volontaristico, in cui rimane anonimo perfino il donatore del gamete (in caso di PMA eterologa è l’uomo donatore del seme, in caso di surrogazione di maternità è la donna che dona solo gli ovociti o che viene anche fecondata e partorisce il bambino) che sarebbe il “vero genitore biologico”, rispetto a chi, non apportando il suo bagaglio genetico, comunque usufruisce della procreazione artificiale e appare “alla società” come il genitore del nato, avendo voluto consapevolmente assumere la responsabilità genitoriale.

Il dato sociale e affettivo prevale su quello biologico, e ciò vale a fondare il riconoscimento di tutela sempre più avanzato dalle parti; pur in mancanza di norme che disciplinano e tutelano la figura del genitore sociale o del terzo genitore, i giudici attraverso interpretazioni – a volte contestate – delle norme vigenti sono comunque giunti non a riconoscere *ex novo* un diritto nuovo in capo alle parti, ma a garantire una tutela giuridica ad uno stato di fatto già esistente che necessita di continuare ad essere tutelato anche al di fuori della quotidianità. Però non mancano decisioni contrastanti, che fanno tornare al punto di partenza della questione: il silenzio del legislatore.

Il legislatore italiano dovrà prima o poi confrontarsi con l’evoluzione della fenomenologia delle relazioni interpersonali e aperture in tal senso provengono solo dalla giurisprudenza, il cui intervento mostra però l’insufficienza delle previsioni normative che appunto sembrano ignorare le

“nuove famiglie”. Infatti, il diritto è una materia vivente che guarda alla realtà sociale e culturale e si adegua (o dovrebbe adeguarsi) ai suoi cambiamenti e a tutte le sue declinazioni: per cui in una prospettiva *de iure condendo* si auspica che il diritto attingerà da questa nuova realtà familiare le sue regole.

Anna Carla Doronzo

Adozioni in casi particolari nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Tesi di Laurea in Diritto di famiglia

Anno accademico 2016/2017

Relatore: Chiar.mo Prof. Domenico Costantino

BIBLIOGRAFIA

Dottrina

- AGOSTA Stefano, *L’anabasi (tra alterne fortune) della fecondazione eterologa a dieci anni dalla l. n. 40/2004*, in *Rivista di BioDiritto*, 2014, n. 2, p. 89.
- AL MUREDEN Enrico, *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in *Rassegna forense*, 2014, n. 2, p. 291.
- ALOIA Marisa, *L’interesse del minore deve portare al superamento di vecchi stereotipi* (Nota a Trib. min. Caltanissetta 18 luglio 2011, n. 19), in *Famiglia minori*, 2011, n. 9, p. 20.
- AMBROSI Andrea, *Interesse dell’adottato a conoscere l’identità della madre biologica versus interesse della madre all’anonimato: un nuovo punto di equilibrio*, in *Studium Iuris*, 2014, n. 6, p. 667.
- ARCERI Alessandra, *Unioni civili, convivenze, filiazione*, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 10, p. 958.
- ARDIZZONE Antonietta, *La convivenza omosessuale ed il ruolo del genitore sociale in caso di PMA* (Nota a Trib. Palermo 6 aprile 2015, e Corte App. Palermo 30 agosto 2015), in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 1, p. 47.
- ARENA Salvatore, *Adozione di minori e problematiche in evoluzione*, in *Lo Stato civile italiano*, 2013, n. 7, p. 13.
- ASTONE Maria, *Riconoscimento in Italia di sentenza straniera di adozione da parte di un single con effetti legittimanti: il Tribunale per i minorenni di Bologna supera la Cassazione*, in *Diritto civile contemporaneo*, 2014, n. III, p. 1.

- ASTONE Maria, *I regimi patrimoniali delle unioni civili nella Legge n. 76/2016: opzioni legislative e principio di non discriminazione*, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 10, p. 902.
- AULETTA Tommaso, *La famiglia rinnovata: problemi e prospettive*, in *Famiglia*, 2005, p. 19.
- AULETTA Tommaso, *Diritto di famiglia*, 3a ed., Giappichelli, 2016.
- AVALLONE Piero, BELLANOVA Lorenzo, DE FILIPPIS Bruno e altri, *Adozione nazionale ed internazionale*, in *Biblioteca del diritto di famiglia. Manuali di aggiornamento e specializzazione*, collana diretta da Bruno de Filippis, Cedam, 2011.
- BALENZANO Caterina, *Il diritto mite nella storia del Tribunale per i minorenni di Bari*, in *Minorigiustizia*, 2015, n. 1, p. 246.
- BALESTRA Luigi, *La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione*, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 10, p. 919.
- BALESTRA Luigi, *Unioni civili, convivenze di fatto e “modello” matrimoniale: prime riflessioni*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, p. 1779.
- BASTIANONI Paola e BAIAMONTE Chiara, *Essere genitori e figli di tutte le nuove combinazioni medico assistite (utero in affitto, ecc.). Crescere in famiglie omogenitoriali*, in *Minorigiustizia*, 2015, n. 2, p. 119.
- BELLELLI Alessandra, *La filiazione nella coppia omosessuale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, p. 1819.
- BIANCA Cesare Massimo, *La famiglia – le successioni*, vol. 2, in *Diritto civile*, 2a ed., Giuffrè, 1993, p. 336.
- BIANCA Cesare Massimo, *La revisione normativa dell’adozione*, in *Famiglia*, 2001, p. 525.
- BIANCHINI Daniela, *Nuove prospettive per le adozioni nelle famiglie “allargate”: la Cassazione apre la strada ad un nuovo principio o ad un nuovo istituto?* (Nota a Cass. 3 febbraio 2006, n. 2426), in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2006, pp. 1026.
- BILÒ Giovanna, *Ancora sull’adozione del figlio maggiorenne del coniuge* (Nota a Cass. 3 febbraio 2006, n. 2426), in *Famiglia e diritto*, 2006, n. 5, p. 493.
- BILOTTA Francesco, *Omogenitorialità, adozione e affidamento familiare*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2011, p. 899, e p. 1375.
- BILOTTI Emanuele, *Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di “stepchild adoption” da parte del coniuge “same sex” del genitore biologico: il Tribunale per i Minorenni di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 184/1983* (Nota a Trib. min. Bologna 10 novembre 2014), in *Diritto civile contemporaneo*, 2014, n. III, p. 1.
- BITETTI Rosalba, *Contratti di maternità surrogata, adozione in casi particolari ed interesse del minore* (Nota a Corte App. Salerno 25 febbraio 1992), in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1994, I, p. 178.

- BONGIOVANNI Veronica, *L’adozione ordinaria del figlio del coniuge e il divario minimo d’età tra adottante ed adottando* (Nota a Trib. Milano 4 febbraio 2008, n. 1420), in *Famiglia e diritto*, 2008, n. 10, p. 932.
- BOVA Rosa Maria, *L’adozione non legittimante del figlio del coniuge che sia deceduto senza avere prestato l’assenso* (Nota a Corte cost. 20 luglio 2007, n. 315), in *Famiglia e diritto*, 2008, n. 3, p. 234.
- BUGETTI Maria Novella, *Il cognome comune delle persone unite civilmente*, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 10, p. 911.
- CAFARI PANICO Ruggiero, voce *Adozione*, IV) *diritto internazionale privato e processuale*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. I, Treccani, 2002.
- CAFFARENA Silvia, *L’adozione “mite” e il “semiabbandono”: problemi e prospettive* (Nota a Trib. min. Bari 7 maggio 2008), in *Famiglia e diritto*, 2009, n. 4, p. 398.
- CAPIZZI Giacomo, *Questioni vecchie e nuove su status filiationis e PMA. Breve cronistoria*, in *Rivista di BioDiritto*, 2014, n. 2, p. 111.
- CARBONE Vincenzo, *Adozione di minori in Italia da parte di un singolo tra regole e aspirazioni*, in *Il Corriere giuridico*, 2011, n. 5, p. 597.
- CARBONE Vincenzo, *Riconosciute le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto*, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 10, p. 848.
- CARRANO Rosario e PONZANI Mattia, *L’adozione del minore da parte del convivente omosessuale tra interesse del minore e riconoscimento giuridico di famiglie omogenitoriali* (Nota a Trib. min. Roma 30 luglio 2014) in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2014, p. 1550.
- CASABURI Geremia, *Dai diversi modelli di adozione di minore nella giurisprudenza della Cassazione alla novellazione legislativa della nozione di stato di abbandono* (Nota a Cass. 22 novembre 2013, n. 26204, Cass. 8 novembre 2013, n. 25213 e Trib. Min. Bologna 31 ottobre 2013), in *Il Foro italiano*, 2014, I, p. 72.
- CASABURI Geremia, *La Corte europea dei diritti dell’uomo e il divieto italiano (e non solo) di maternità surrogata: una occasione mancata* (Nota a Corte europea dei diritti dell’uomo, 27 gennaio 2015, *Paradiso e Campanelli c. Italia*), in *Il Foro italiano*, 2015, IV, p. 123.
- CASABURI Geremia, *Dalla matrigna di Biancaneve alla step mother, ed altro ancora* (Nota a Trib. Palermo 15 aprile 2015), in *Il Foro italiano*, 2015, I, p. 1802.
- CASABURI Geremia, *Luci ed ombre di un recente provvedimento del Tribunale di Palermo* (Nota a Trib. Palermo 15 aprile 2015), in <http://ww.articolo29.it>.
- CASABURI Geremia, *Omosessuali, unioni civili e filiazione: una questione aperta* (Nota a Corte App. Milano 10 dicembre 2015, e Trib. min. Roma 22 ottobre 2015), in *Il Foro italiano*, 2016, I, p. 359.

- CASINI Marina e CASINI Carlo, *Il dibattito sulla PMA eterologa all’indomani della sentenza costituzionale n. 162 del 2014. In particolare: il diritto a conoscere le proprie origini e l’“adozione per la nascita”*, in *Rivista di BioDiritto*, 2014, n. 2, p. 135.
- CASONATO Marta, *I legami nell’affidamento e nell’adozione nella considerazione psicologica. Adozione e mantenimento dei legami: una revisione della letteratura psicologica sull’adozione aperta*, in *Minorigiustizia*, 2014, n. 4, p. 41.
- CASTELLANETA Marina, *Dietro l’interesse del minore si nasconde il rischio di un turismo procreativo* (Nota a Corte App. Bari 13 febbraio 2009), in *Famiglia e minori*, 2009, n. 5, p. 66.
- CASTELLANETA Marina, *Dalla Corte di Strasburgo il maggiore sostegno al diritto alla vita familiare*, (Nota a Trib. min. Caltanissetta 18 luglio 2011, n. 19), in *Famiglia e minori*, 2011, n. 9, p. 17.
- CECCARELLI Elisa, *La legge sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge*, in *Minorigiustizia*, 2015, n. 4, p. 16.
- CELENTANO Stefano, *La genitorialità nell’omologame: il dialogo possibile tra l’interesse del minore e il diritto alla vita familiare*, in *Questione giustizia*, 2013, n. 6, p. 203.
- CESARO Grazia Ofelia e LOVATI Paola, *Il Tribunale per i minorenni di Bologna interroga la Corte costituzionale sul riconoscimento in Italia della stepchild adoption a favore del coniuge same-sex* (Nota a Trib. min. Bologna 10 novembre 2014), in *Minorigiustizia*, 2015, n. 2, p. 226.
- CHECCHINI Bianca, *Anonimato materno e diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini*, in *Rivista di diritto civile*, 2014, n. 3, p. 709.
- CHINI Camilla, *Maternità surrogata: nodi critici tra logica del dono e preminente interesse del minore*, in *Rivista di BioDiritto*, 2016, n. 1, p. 173.
- CHISTOLINI Marco, *I legami nell’affidamento e nell’adozione nella considerazione psicologica. I legami dei bambini adottati in forme aperte e in affido sine die con i genitori: alcune note psicologiche*, in *Minorigiustizia*, 2014, n. 4, p. 50.
- CIANCIOLO Valeria, *Adozione del figlio del partner* (Nota a Trib. min. Roma 30 luglio 2014), in *“Questioni di Diritto di Famiglia”* (<http://www.questionididirittodifamiglia.it/pf/doc/608780>).
- CIANCIOLO Valeria, *L’adozione di un minore da parte di una coppia omosessuale passa al vaglio della Corte Costituzionale* (Nota a Trib. min. Bologna 10 novembre 2014), in *“Questioni di Diritto di Famiglia”* (<http://www.questionididirittodifamiglia.it/pf/doc/609435>).
- CICCIA MESSINA Antonio, *Convivenze e unioni civili, tutele per milioni di coppie*, in *Italia Oggi*, 2016, serie spec., n. 11, p. 4.
- CICERO Cristiano, *L’adozione internazionale “in casi particolari” da parte delle persone singole* (Nota a Corte cost. 27 marzo 2003, n. 85, e Corte cost. 29 luglio 2005, n. 347), in *Rivista giuridica sarda*, 2006, p. 255.

- CIPRIANI Nicola, *La prima sentenza italiana a favore dell’adozione nelle famiglie omogenitoriali* (Nota a Trib. min. Roma 30 luglio 2014), in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2015, p. 176.
- CIPRIANI Nicola, *Il Tribunale per i minorenni di Roma apre all’adozione nelle famiglie omogenitoriali* (Nota a Trib. min. Roma 30 luglio 2014) in *Minorigiustizia*, 2015, n. 1, p. 275.
- CIPRIANI Nicola, *Appunti in tema di adozioni nelle famiglie omogenitoriali in Italia (in attesa del legislatore)*, in *Giustizia civile.com*, 2016, 02 febbraio, p. 1.
- CIRILLO Stefano, *L’affido familiare: misura alternativa all’istituto o all’adozione?*, in *Minorigiustizia*, 2015, n. 2, p. 141.
- COLACCICO Rosita e ROSNATI Rosa, *L’accesso degli adottati adulti alle proprie origini. Figli adottivi alla ricerca delle origini: un’indagine esplorativa presso il Tribunale per i minorenni di Bari*, in *Minorigiustizia*, 2014, n. 4, p. 245.
- COLLURA Giorgio, *L’adozione in casi particolari*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Paolo Zatti, vol. II, Filiazione, a cura di Giorgio Collura, Leonardo Lenti, Manuela Mantovani, 2a ed., Giuffrè, 2012, p. 951.
- COSTANTINO Michele, *Le libertà dell’individuo e della coppia: la procreazione assistita tra patto e fatto*, in *Iustitia*, 2006, II, p. 433.
- COSTANZO Sara, *Nel percorso diventa cruciale la costruzione di un’altra identità familiare*, in *Famiglia e minori*, 2008, n. 9, p. 31.
- CROTTI Monica, *Adottare e lasciarsi adottare*, Vita e Pensiero, 2006.
- D’AMICO Marilisa, *L’incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa*, in *Rivista di BioDiritto*, 2014, n. 2, p. 13.
- DALIA Beatrice, *Sulle adozioni straniere in costante crescita aleggia la svolta “single”*, in *Famiglia e minori*, 2011, n. 9, p. 10.
- DANISI Carmelo, *Omofobia e discriminazione: la continua evoluzione nell’interpretazione della Cedu*, in <http://www.articolo29.it>.
- DE FRANCESCO Alfredo, *Sulla società naturale e sul matrimonio. Considerazioni sul significato costituzionale della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*, in *“Filodiritto”* (<http://www.filodiritto.com/articoli/2012/06/sulla-societa-naturale-e-sul-matrimonio>).
- DE MAURO Antonio Tommaso, *Le famiglie ricomposte*, in *Famiglia*, 2005, p. 767.
- DELL’UTRI Marco, *Famiglie ricomposte e genitori «di fatto»*, in *Famiglia*, 2005, p. 275.
- DI NUOVO Santo, ZINGALES Ivan e PULVIRENTI Maria Rita, *Orizzonti e criticità della genitorialità adottiva. Tra fecondazione assistita e adozione: variabili di personalità e dinamiche di coppia*, in *Minorigiustizia*, 2014, n. 4, p. 89.
- DIMASI Stefania, *Problematiche in tema di mantenimento del minore adottato dal coniuge del genitore naturale* (Nota a Trib. Pisa 20 ottobre 2009), in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, n. 7, pp. 504.

- DOGLIOTTI Massimo, voce *Adozione, I) in generale, postilla di aggiornamento*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. I, Treccani, 2003.
- DOGLIOTTI Massimo, voce *Adozione, II) adozione di minori*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. I, Treccani, 2004.
- DOGLIOTTI Massimo, voce *Adozione, III) adozione di maggiorenni*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. I, Treccani, 2004.
- DOGLIOTTI Massimo, *La potestà dei genitori e l’autonomia del minore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Antonio Cicu, Francesco Messineo, Luigi Mengoni, continuato da Piero Schlesinger, vol. VI, t. 2, Giuffrè, 2007.
- DOGLIOTTI Massimo, *L’adozione di minori*, in *Famiglia e diritto*, 2015, 11, p. 1021.
- DOGLIOTTI Massimo e ASTIGGIANO Flavio, *Le adozioni. Minori italiani e stranieri, maggiorenni*, Giuffrè, 2014.
- DOGLIOTTI Massimo e ASTIGGIANO Flavio, *Il procedimento di adottabilità*, in *Famiglia e diritto*, 2014, n. 3, p. 289.
- DOGLIOTTI Massimo e ASTIGGIANO Flavio, *L’adozione in casi particolari*, in *Vita notarile*, 2014, n. 1, p. 19.
- DOGLIOTTI Massimo, *Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto*, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 10, p. 868.
- DOLCIMELE Patrizia, *Adozione di minori e coppie omolesuali: o tempora o mores. Breve excursus sul tema*, in *Lo Stato civile italiano*, 2013, n. 11, p. 16.
- DONATI Alberto, *Omolesualità e procedimento di adozione in una recente sentenza della Corte di Strasburgo* (Nota a Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 gennaio 2008, *E. B. c. Francia*), in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2008, p. 1090.
- DOSSETTI Maria, *Dopo la riforma della filiazione: i nuovi successibili*, in *Famiglia e diritto*, 2015, n. 10, p. 941.
- EBENE COBELLI Cristina, voce *Adozione, II) adozione in casi particolari*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. I, Treccani, 1991, p. 1.
- ERRICO Luisa, *Un lavoro di gruppo per predisporre contesti più idonei alla crescita*, in *Famiglia e minori*, 2008, n. 9, p. 24.
- FADIGA Luigi, *L’adozione legittimante dei minori*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Paolo Zatti, vol. II, Filiazione, a cura di Giorgio Collura, Leonardo Lenti, Manuela Mantovani, 2a ed., Giuffrè, 2012, p. 822.
- FADIGA Luigi, *L’adozione internazionale*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Paolo Zatti, vol. II, Filiazione, a cura di Giorgio Collura, Leonardo Lenti, Manuela Mantovani, 2a ed., Giuffrè, 2012, p. 1033.

- FALCONE Andrea, *L’affidamento del minore al genitore omosessuale: inspiegabile clamore per una decisione nell’interesse della prole*, in “Filodiritto” (<https://www.filodiritto.com/articoli/2013/02/laffidamento-del-minore-al-genitore-omosessuale-inspiegabile-clamore-per-una-decisione-nellinteresse-della-prole/>).
- FALLETTI Elena, *Famiglia di fatto e convivenze. Accordi, filiazione, rapporti patrimoniali, profili restitutori, aspetti fiscali, di mantenimento e successori, danni*, in *Il diritto applicato*, collana diretta da Giuseppe Cassano, Cedam, 2009.
- FALLETTI Elena, *La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’adozione da parte del single omosessuale* (Nota a Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 gennaio 2008, E. B. c. Francia), in *Famiglia e diritto*, 2008, n. 3, p. 224.
- FAMA Francesca, *L’adozione in casi particolari del figlio della convivente: la dignità giuridica del legame affettivo a tutela del minore* (Nota a Corte App. Firenze 26 settembre 2012), in *Minorigiustizia*, 2013, n. 2, p. 360.
- FANTETTI Francesca Romana, *La Convenzione di Strasburgo e l’adozione di minori in Italia da parte di persone singole* (Nota a Cass. 14 febbraio 2011, n. 3572), in *Famiglia, persone e successioni*, 2012, n. 1, p. 31.
- FARAONI Alicia Benedetta, *Maternità surrogata. La natura del fenomeno, gli aspetti giuridici, le prospettive di disciplina*, in *Il diritto privato oggi*, serie a cura di Cendon, Giuffrè, 2002.
- FARINA Marco, *Adozione in casi particolari, omogenitorialità e superiore interesse del minore* (Nota a Trib. min. Roma 23 dicembre 2015, e Trib. min. Roma 30 dicembre 2015), in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, n. 7-8, I, p. 976.
- FERRANDO Gilda, *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo*, in *Famiglia e diritto*, 2009, p. 1052.
- FERRANDO Gilda, *L’adozione in casi particolari del figlio naturale del coniuge* (Nota a Cass. 10 maggio 2011, n. 10265), in *Il Corriere giuridico*, 2012, 1, p. 93.
- FERRANDO Gilda, *L’adozione in casi particolari: orientamenti innovativi, problemi, prospettive*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, II, p. 679.
- FERRANDO Gilda, *Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari*, in *Famiglia e diritto*, 2015, n. 10, p. 952.
- FERRANDO Gilda, *La disciplina dell’atto. Gli effetti: diritti e doveri*, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 10, p. 889.
- FERRANDO Gilda, *Le unioni civili: la situazione in Italia*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, p. 1776.
- FERRANDO Gilda, *Il problema dell’adozione del figlio del partner. Commento a prima lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 12962 del 2016* (Nota a Cass. 22 giugno 2016, n. 12962), in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, n. 9, II, p. 1213.

- FIGONE Alberto, *Adozione di minori: problemi processuali*, in *Rivista dell’associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori*, 2013, n. straordinario, p. 64.
- FIGONE Alberto, *Divieto di riconoscimento nello Stato italiano di ipotesi di maternità surrogata. Commento alla sentenza n. 24001 dell’11 novembre 2014 della Corte di Cassazione*, in *Minogiustizia*, 2015, n. 2, p. 221.
- FINOCCHIARO Alfio e FINOCCHIARO Mario, *Adozione e affidamento dei minori, Commento alla nuova disciplina (l. 28 marzo 2001, n. 149 e d.l. 24 aprile 2001, n. 150)*, in *Quaderni di Diritto & Giustizia*, Giuffrè, 2001.
- FIORINI Marcella, *La finalità di assicurare legami stabili permette di superare i limiti di legge* (Nota a Cass. 3 febbraio 2006, n. 2426), in *Guida al diritto*, 2006, n. 14, p. 71.
- FIORINI Marcella, *La disciplina della Convenzione europea non ha efficacia diretta nei singoli Stati* (Nota a Cass. 18 marzo 2006, n. 6078), in *Guida al diritto*, 2006, n. 15, p. 31.
- FIORINI Marcella, *Corsia preferenziale all’esigenza di garantire la continuità negli affetti* (Nota a Trib. min. Bari 7 maggio 2008), in *Famiglia e minori*, 2008, n. 9, p. 19.
- FIORINI Marcella, *Un diritto subordinato all’azione giudiziaria del pubblico ministero* (Nota a Corte Cost. 20 ottobre 2016, n. 225), in *Guida al diritto*, 2016, n. 45, p. 71.
- GALLUZZO Sabina Anna Rita, *In assenza di coppie sposate il giudice la può disporre solo “in casi particolari”* (Nota a Cass. 14 febbraio 2011, n. 3572), in *Famiglia e minori*, 2011, n. 4, p. 32.
- GATTO Alessandra, *Surrogazione di maternità e diritto del minore al rispetto della propria vita privata e familiare*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2015, p. 1091.
- GATTUSO Marco, *Tribunale per i minorenni di Roma: sì all’adozione del figlio del partner ed al doppio cognome, l’omogenitorialità è “sana e meritevole d’essere riconosciuta”* (Nota a Trib. min. Roma 30 luglio 2014), in <http://www.articolo29.it>.
- GATTUSO Marco, *Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre: il tribunale minori di Bologna invia gli atti alla Corte Costituzionale* (Nota a Trib. min. Bologna 10 novembre 2014), in <http://www.articolo29.it>.
- GATTUSO Marco, *Omogenitorialità: la Corte di Palermo manda gli atti alla Consulta* (Nota a Corte App. Palermo 31 agosto 2015), in <http://www.articolo29.it>.
- GATTUSO Marco, *La vittoria dei bambini arcobaleno* (Nota a Cass. 22 giugno 2016, n. 12962), in <http://www.articolo29.it>.
- GATTUSO Marco, *Anche da Milano, dopo la Cassazione, Roma e Torino, semaforo verde per l’adozione coparentale* (Nota a Corte App. Milano 9 febbraio 2017), in <http://www.articolo29.it>.
- GENNARO Luigi, *Ancora sull’adozione cd. mite*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2010, p. 499.
- GENTILE Mariachiara, *Il modello “aperto” si è affermato negli Usa a partire dagli anni Ottanta*, in *Famiglia e minori*, 2008, n. 9, p. 27.

- GIACOBBE Emanuela, *Adozione e affidamento familiare: ius conditum, “vivens”, condendum*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2006, p. 237.
- GIGANTE Lazzaro, *Verso una giurisdizione mite nei procedimenti giudiziari di protezione. La mitezza negli affidamenti e nelle adozioni*, in *Minorigiustizia*, 2015, n. 1, p. 124.
- GORINI Michela, *Adozione internazionale da parte del single* (Nota a Cass. 18 marzo 2006, n. 6078), in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, n. 11, p. 911.
- GORINI Michela, *La legittimazione del genitore decaduto dalla potestà ad impugnare la sentenza di adozione in casi particolari* (Nota a Cass. 18 aprile 2012, n. 6051), in *Famiglia e diritto*, 2013, n. 2, p. 162.
- GORINI Michela, *Adozione in casi particolari: separazione dei coniugi e interesse del minore* (Nota a Cass. 19 ottobre 2011, n. 21651), in *Famiglia, persone e successioni*, 2012, n. 6, p. 428.
- IANNICCELLI Maria Alessandra, *L’adozione*, in *Diritto della famiglia*, a cura di Salvatore Patti, Maria Giovanna Cubeddu, Giuffrè, 2011.
- IELASI Rita, *Una nuova prassi da utilizzare solo in caso di danno al minore o irreperibilità dei genitori* (Nota a Trib. min. Brescia 21 dicembre 2010, n. 202), in *Famiglia e minori*, 2011, n. 4, p. 64.
- IELASI Rita e PADALINO Carmelo, *Sarebbe stato corretto rinviare alla Consulta la limitazione di effetti*, (Nota a Trib. min. Caltanissetta 18 luglio 2011, n. 19), in *Famiglia minori*, 2011, n. 9, p. 14.
- IUS Michele, *Le coppie omosessuali hanno diritto ad una vita familiare ma il loro matrimonio non esiste. Nota alla sentenza della Cassazione 4184/2012*, in *Lo Stato civile italiano*, 2013, n. 7, p. 18.
- LA SPINA Angela, *Il collocamento temporaneo del minore presso una famiglia*, in *Famiglia e diritto*, 2009, n. 7, p. 719.
- LAMEDICA Francesca, *L’accesso degli adottati adulti alle proprie origini. La normativa sull’accesso alle origini: criticità e prospettive*, in *Minorigiustizia*, 2014, n. 4, p. 222.
- LENTI Leonardo, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Paolo Zatti, vol. II, Filiazione, a cura di Giorgio Collura, Leonardo Lenti, Manuela Mantovani, 2^a ed., Giuffrè, 2012, p. 781.
- LENTI Leonardo, *Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri*, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 10, p. 931.
- LONG Joëlle, *L’adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso* (Nota a Trib. min. Roma 30 luglio 2014), in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, I, p. 117.
- LONG Joëlle, *Adozione in casi particolari e second parent adoption* (Nota a Trib. min. Roma 30 luglio 2014), in <http://www.articolo29.it>.

- LONG Joëlle, *L’accesso dell’adottato adulto figlio di partoriente anonima alle sue origini familiari e genetiche* (Nota a App. Torino 4 febbraio 2015; Trib. Min. Catania 26 marzo 2015; Trib. Min. Trieste 8 maggio 2015), in *Minorigiustizia*, 2015, n. 3, p. 211.
- LONG Joëlle, *Editoriale. Quo vadis ius?*, in *Minorigiustizia*, 2015, n. 4, p. 7.
- MAGNO Giuseppe, *Sulla delibazione di provvedimento straniero recante adozione di minorenni a favore di persona non coniugata* (Nota a Cass. 14 febbraio 2011, n. 3572), in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2012, p. 131.
- MANERA Giovanni, *L’adozione e l’affidamento nella dottrina e nella giurisprudenza*, Franco Angeli, 2014.
- MARINO Silvia, *Il carattere evolutivo della nozione di vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU: alcune osservazioni a margine della sentenza Pajić della Corte europea dei diritti umani*, in *Genius*, 2016, n. 1, p. 125.
- MARZIALETTI Lucia, *Le sentenze straniere di stepchild adoption omogenitoriale. Il discrimine tra automaticità del riconoscimento e giudizio di delibazione* (Nota a Corte cost. 7 aprile 2016, n. 76), in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, n. 9, I, p. 1177.
- MASCELLARO Alessandra e RIVA Daniela, *Le convivenze di fatto*, in *Italia Oggi*, 2016, serie spec., n. 11, p. 9.
- MASTRANGELO Gennaro, *L’affidamento, anche eterofamiliare, di minori ad omosessuali. Spunti per una riflessione a più voci* (Nota a Trib. min. Palermo 4 dicembre 2013), in *Famiglia e diritto*, 2014, n. 4, p. 353.
- MILAN Giandomenico, *La madre su commissione. Problemi giuridici*, in *Giustizia civile*, 1985, II, p. 316.
- MIOTTO Giampaolo, *Adozione omoparentale e preminente interesse del minore* (Nota a Trib. min. Roma 30 luglio 2014), in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2015, p. 1335.
- MIOTTO Giampaolo, *Stepchild adoption omoparentale ed interesse del minore*, in *Diritto civile contemporaneo*, 2015, n. II, p. 1.
- MOLLICA Lucrezia, *Una decisione nel rispetto dell’interesse della prole, non una sanzione* (Nota a Trib. min. Milano 28 gennaio 2010), in *Famiglia e minori*, 2010, n. 5, p. 72.
- MONTECCHIARI Tiziana, *Adozione “mite”: una forma diversa di adozione dei minori od un affido senza termine?*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2013, p. 1581.
- MORELLO di GIOVANNI Donatella, *Genitore separato e adozione per casi particolari: una sentenza “particolare”* (Nota a Cass. 19 ottobre 2011, n. 21651), in *Famiglia e diritto*, 2012, n. 7, p. 729.
- MOROZZO DELLA ROCCA Paolo, *L’adozione dei minori. Presupposti ed effetti*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, trattato diretto da Gilda Ferrando, vol. III, *Filiazione e adozione*, Zanichelli, 2007, p. 643.

- MOROZZO DELLA ROCCA Paolo, *Italiani residenti all’estero e adozione del single dopo una recente e molto discutibile sentenza della Cassazione*, in *Lo Stato civile italiano*, 2011, n. 4, p. 13.
- MOROZZO DELLA ROCCA Paolo, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, in *Famiglia e diritto*, 2013, n. 8-9, p. 838.
- NOTO LA DIEGA Guido, *La trascrizione del certificato di nascita del figlio di coniugi “same sex”. Filiazione omogenitoriale, ordine pubblico internazionale e interesse del minore nella recente giurisprudenza torinese* (Nota a Corte App. Torino 29 ottobre 2014), in *Diritto civile contemporaneo*, 2015, n. 1, p. 1.
- OBERTO Giacomo, *La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza*, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 10, p. 943.
- OCCHIOGROSSO Francesco Paolo, *Con la sentenza Cedu Zhou contro l’Italia l’adozione mite sbarca in Europa* (Nota a Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 gennaio 2014, *Zhou c. Italia*), in *Minorigiustizia*, 2014, n. 2, p. 268.
- OLIVERO Luciano, *L’adozione del figlio del coniuge tra crisi coniugale e interesse del minore* (Nota a Cass. 19 ottobre 2011, n. 21651), in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, I, p. 282.
- ORLANDI Maurizio, *Adozione in “casi particolari” di minore straniero presente in Italia per soggiorno temporaneo* (Nota a Corte App. Bari 18 maggio 2004), in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2005, p. 870.
- ORSINGHER Lucia, *L’adozione. Questioni sostanziali, processuali, internazionali, amministrative*, in *Controversie & Soluzioni*, serie a cura di Giuseppe Cassano, Halley, 2007.
- PARDUCCI Mario, *Lo stato civile. Manuale pratico per l’operatore*, Halley, 2^a ed., 2004.
- PASCARELLI Andrea, *Omogenitorialità e adozione da parte di single e coppie omosessuali. Brevi note a margine della sentenza Corte d’Appello di Roma, sez. Min., 23 Dicembre 2015*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 2016, n. 2, p. 1.
- PASCASI Selene, *Il conseguimento dell’interesse dell’adottato consente di “forzare” le norme* (Nota a Trib. min. Cagliari 20 novembre 2006), in *Famiglia e minori*, 2007, n. 3, p. 85.
- PASCASI Selene, *Necessario un intervento del legislatore per superare la mancanza dell’assenso* (Nota a Corte cost. 20 luglio 2007, n. 315), in *Guida al diritto*, 2007, n. 31, p. 20.
- PASTORE Carmela Simona, *La famiglia di fatto. Analisi e disciplina di un modello familiare attuale e diffuso*, in *Giurisprudenza critica*, collana diretta da Paolo Cendon, Utet, 2007.
- PERZIA Giorgia, *Adozioni in casi speciali? Arriva il sì dal Tribunale per i Minorenni di Roma* (Nota a Trib. min. Roma 30 luglio 2014), in *“Filodiritto”* (<http://www.filodiritto.com/risultati-di-ricerca?q=Perzia+adozioni+in+casi+particolari>).

- PIETRAMALA Tiziana, *L’ascolto del minore nei procedimenti civili di famiglia*, in “Filodiritto” (<http://www.filodiritto.com/articoli/2006/01/lascolto-del-minore-nei-procedimenti-civili-di-famiglia/>).
- PINI Milena, *L’adozione nazionale e internazionale*, in *Rivista dell’associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori*, 2013, n. straordinario, p. 67.
- POLI Ludovica, *Adozione co-parentale da parte di coppie omosessuali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: un progresso nella tutela delle famiglie omogenitoriali, con uno sguardo miope rispetto all’interesse superiore del minore* (Nota a Corte europea dei diritti dell’uomo, 19 febbraio 2013, *X ed altri c. Austria*), in *Giurisprudenza italiana*, 2013, p. 1764.
- POLI Ludovica, *Maternità surrogata e diritti umani: una pratica controversa che necessita di una regolamentazione internazionale*, in *Rivista di BioDiritto*, 2015, n. 3, p. 7.
- PONZANELLI Giulio, *Adozione del figlio dell’altro coniuge, frutto di maternità in sostituzione: il caso francese* (Nota a Cour de Cassation 31 maggio 1991), in *Il Foro italiano*, 1991, IV, p. 301.
- PRISCO Salvatore e MONACO Marina, *L’Italia, il diritto e le unioni affettive stabili di carattere non tradizionale. Un panorama di problemi e di possibili soluzioni*, in *Rivista di BioDiritto*, 2014, n. 2, p. 253.
- RABBONI Lucia, *Unioni civili e minori. Unioni civili e adozione: l’insidia di una questione nominalistica*, in *Minorigiustizia*, 2015, n. 4, p. 114.
- RAGNI Chiara, *Il riconoscimento in Italia dell’adozione del figlio della partner del medesimo sesso alla luce della recente prassi delle corti italiane*, in *GenIUS*, 2015, n. 2, p. 226.
- RAGNI Chiara, *Gestazione per altri e riconoscimento dello status di figlio*, in *GenIUS*, 2016, n. 1, p. 6.
- RIVERA Ilaria, *Quando il desiderio di avere un figlio diventa un diritto: il caso della legge n. 40 del 2004 e della sua (recente) incostituzionalità*, in *Rivista di BioDiritto*, 2014, n. 2, p. 37.
- RIZZUTI Marco, *La maternità surrogata: tra gestazione altruistica e compravendita internazionale di minori*, in *Rivista di BioDiritto*, 2015, n. 2, p. 89.
- ROMEO Filippo, *Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina delle convivenze. Prime riflessioni a margine della l. 20 maggio 2016, n. 76*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, n. 4, p. 665.
- ROSSI Stefano, *La “legge Cirinnà” tra love rights e politica del diritto*, in *Studium Iuris*, 2016, n. 9, p. 987.
- ROSSI CARLEO Liliana, *La nuova legge sul diritto del minore alla propria famiglia: i traguardi mancati*, in *Famiglia*, 2001, p. 533.
- ROSSI CARLEO Liliana, *Status e contratto nel mosaico della famiglia*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2016, p. 221.

- ROVACCHI Marta, *Le adozioni in casi particolari*, in *Officina del diritto, Famiglia e successioni*, Giuffrè, 2016.
- RUO Maria Giovanna, *A proposito di omogenitorialità adottiva e interesse del minore* (Nota a Trib. min. Roma 30 luglio 2014), in *Famiglia e diritto*, 2015, n. 6, p. 580.
- RUSCONI Carlo, *L’adozione in casi particolari: aspetti problematici nel diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Jus-online*, 2015, n. 3, p. 1.
- SALONE Bartolo, *Figli su commissione: profili civilistici della maternità surrogata in Italia dopo la legge 40/2004*, in *Rivista di BioDiritto*, 2014, n. 2, p. 157.
- SALONE Bartolo, *Contrarietà all’ordine pubblico della maternità surrogata e dichiarazione di adottabilità del minore* (Nota a Cass. 11 novembre 2014, n. 24001), in *Diritto civile contemporaneo*, 2014, n. III, p. 1.
- SALONE Bartolo, *La maternità surrogata in Italia: profili di diritto interno e risvolti internazionalprivatistici*, in *Rivista di BioDiritto*, 2016, n. 2, p. 39.
- SALONE Bartolo, *Trascrizione dell’atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso e ordine pubblico internazionale. La Cassazione alle prese con un singolare caso di “doppia maternità”* (Nota a Cass. 30 settembre 2016, n. 19599), in *Diritto civile contemporaneo*, 2017, n. I, p. 1.
- SCACCHETTI Maria Grazia, *L’assetto giuridico della famiglia ricomposta alla luce della nuova legge sull’affido condiviso*, in *Giurisprudenza di merito*, 2006, p. 63.
- SCAFFIDI RUNCHELLA Livio, *Ultreya coppie same-sex! La Corte europea sul caso Oliari e altri v. Italia*. (Nota a Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 luglio 2015, *Oliari e altri c. Italia*), in <http://www.articolo29.it>.
- SCALERA Antonio, *Adozione incrociata del figlio del partner e omogenitorialità tra interpretazione del diritto vigente e prospettive di riforma* (Nota a Trib. min. Roma 30 dicembre 2015), in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 6, p. 589.
- SCALISI Antonio, *Con il ricorso all’adozione in casi particolari non serve inventare nuove forme di tutela soft*, in *Guida al diritto*, 2008, n. 41, p. 111.
- SCHILLACI Angelo, *Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato*, in <http://www.articolo29.it>.
- SCHILLACI Angelo, *Le vie dell’amore sono infinite. La Corte di cassazione e la trascrizione dell’atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso* (Nota a Cass. 30 settembre 2016, n. 19599), in <http://www.articolo29.it>.
- SCHILLACI Angelo, *Passo dopo passo, il diritto si avvicina alla vita: la Corte d’Appello di Milano ordina la trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati grazie alla gestazione per altri* (Nota a Corte App. Milano 28 ottobre 2016), in <http://www.articolo29.it>.

- SCHILLACI Angelo, *Due padri, i loro figli. La Corte d’Appello di Trento riconosce, per la prima volta il legame tra i figli e il padre non genetico* (Nota a Corte App. Trento 23 febbraio 2017), in <http://www.articolo29.it>.
- SCHILLACI Angelo, *“Una vera e propria famiglia”*: da Firenze un nuovo passo avanti per il riconoscimento dell’omogenitorialità (Nota a Trib. min. Firenze 8 marzo 2017), in <http://www.articolo29.it>.
- SCHUSTER Alexander, *Unioni civili e minori. L’adozione cogenitoriale per le unioni civili: soluzione doverosa, ma insufficiente*, in *Minorigiustizia*, 2015, n. 4, p. 125.
- SERRA Piera, *La legge sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Quando l’affidamento diventa adozione: opportunità e criticità nelle relazioni vissute dal minore*, in *Minorigiustizia*, 2015, n. 4, p. 26.
- SESTA Michele, *Manuale di diritto di famiglia*, 4^a ed., Cedam, 2011.
- SESTA Michele, *L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Famiglia e diritto*, 2013, n. 3, p. 231.
- SESTA Michele, *Genitorialità, matrimonio e famiglia nel diritto italiano vigente*, in *Jus-online*, 2015, n. 2, p. 1.
- SESTA Michele, *La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare*, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 10, p. 881.
- SESTA Michele, *Unione civile e convivenze: dall’unicità alla pluralità dei legami di coppia*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, p. 1792.
- SGOBBO Clara, *L’esercizio della potestà sui figli naturali da parte dei genitori non conviventi* (Nota a Cass. 10 maggio 2011, n. 10265), in *Giurisprudenza italiana*, 2012, p. 790.
- SGORBATI Barbara, *Maternità surrogata, dignità della donna e interesse del minore*, in *Rivista di BioDiritto*, 2016, n. 2, p. 111.
- SICCHIERO Gianluca, *La nozione di interesse del minore*, in *Famiglia e diritto*, 2015, n. 1, p. 72.
- SOAVI Gloria e MICHELI Monica, *La legge sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. La conservazione dei legami*, in *Minorigiustizia*, 2015, n. 4, p. 35.
- SPADARO Giuseppe, *L’accesso degli adottati adulti alle proprie origini. Le richieste degli adottati di accesso alle informazioni sulle proprie origini nel Tribunale per i minorenni di Bologna*, in *Minorigiustizia*, 2014, n. 4, p. 256.
- SPERTI Angioletta, *La tutela del superiore interesse del minore alla luce dei principi costituzionali e del diritto costituzionale comparato nell’adozione del secondo genitore*, in *GenIUS*, 2015, n. 1, p. 236.
- STEFANELLI Stefania, *Accertamento della maternità nella gestazione per altri*, in *Rivista di BioDiritto*, 2016, n. 2, p. 7.

- STEFANELLI Stefanelli, *Ancora in tema di interpretazione dell’art. 44 della legge sulle adozioni: nota a Trib. minorenni di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261*, in <http://www.articolo29.it>.
- THOMAS Roberto, *L’adozione: nazionale, internazionale, in casi particolari, ordinaria, di maggiorenni, procedure ed effetti giuridici, aspetti socio-psicologici*, Giuffrè, 2006.
- TOMMASEO Ferruccio, *Profili processuali dell’adozione in casi particolari* (Nota a Cass. 26 novembre 2004, n. 22350), in *Famiglia e diritto*, 2005, n. 4, p. 399.
- TOMMASEO Ferruccio, *Sul riconoscimento dell’adozione piena, avvenuta all’estero, del figlio del partner d’una coppia omosessuale* (Nota a Corte App. Milano 1 dicembre 2015), in *Famiglia e diritto*, 2016, 3, p. 275.
- TOMMASEO Ferruccio, *Adozione estera riconosciuta ad una coppia di omosessuali italiani conviventi in U.K.* (Nota a Trib. min. Firenze 8 marzo 2017), in <http://www.quotidianogiuridico.it/>.
- TRABUCCHI Alberto, voce *Adozione, I) in generale*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. I, Treccani.
- TRILHA SCHAPPO Kellen, *Disegno di Legge Cirinnà e contratti internazionali di maternità surrogata: l’ammissione della step child adoption avrebbe rischiato di generalizzare una pratica vietata in Italia?*, in *Rivista di BioDiritto*, 2016, n. 3, p. 279.
- TRIPODINA Chiara, *Il “diritto” a procreare artificialmente in Italia: una storia emblematica, tra legislatore, giudici e Corti*, in *Rivista di BioDiritto*, 2014, n. 2, p. 67.
- TROTTA Gianfranco, *Motivazioni convincenti che ribadiscono la centralità dell’interesse del minore* (Nota a Trib. min. Milano 7 febbraio 2007), in *Famiglia e minori*, 2007, n. 8, p. 88.
- TUO Chiara Enrica, *Il riconoscimento delle adozioni straniere in Italia alla prova della CEDU: il caso dei single*, in *Il Corriere giuridico*, 2015, n. 8-9, p. 850.
- URSO Elena, *L’adozione dei minori in casi particolari*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, trattato diretto da Gilda Ferrando, vol. III, Filiazione e adozione, Zanichelli, 2007, p. 765.
- VACCARO Giovanni Edoardo, *Il diritto individuale ad avere una famiglia tra il modello familiare tradizionale e le nuove unioni affettive*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2015, p. 759.
- VALONGO Alessia, *La gestazione per altri: prospettive di diritto interno*, in *Rivista di BioDiritto*, 2016, n. 2, p. 131.
- VENTALORO Luca, *Tutela del minorenne nella Costituzione*, in *La tutela e il controllo dei minorenni. Compendio ragionato delle disposizioni vigenti*, a cura di Romano Ricciotti, II, Cedam, 2008.
- VERDE Filippo, *Adozione ed affidamento familiare*, in *Trattato della volontaria giurisdizione*, diretto da Filippo Verde, vol. 2, Cedam, 1994.
- VERONESI Silvia, *Genitore “sociale” e relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza dell’interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con il convivente del genitore biologico*

(Nota a Trib. Palermo 13 aprile 2015, e Corte App. Palermo 17 luglio 2015), in *Il Corriere giuridico*, 2015, n. 12, p. 1558.

- VERONESI Silvia, *I figli minori e l’adozione*, in *Italia Oggi*, 2016, serie spec., n. 11, p. 26.

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

- Corte cost. 14 aprile 1969, n. 79, in *Il Foro italiano*, 1969, I, p. 1033.
- Corte cost. 30 aprile 1973, n. 50, in *Il Foro italiano*, 1973, I, p. 1684.
- Corte cost. 19 maggio 1988, n. 557, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0557s-88.html>.
- Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 44, in *Il Foro italiano*, 1990, I, p. 353.
- Corte cost. 16 marzo 1992, n. 132, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0132s-92.html>.
- Corte cost. 1° aprile 1992, n. 148, in *Il Foro italiano*, 1992, I, p. 1628.
- Corte cost. 20 luglio 1992, n. 345, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0345s-92.html>.
- Corte Cost. 9 novembre 1992, n. 416, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0416s-92.html>.
- Corte cost. 16 maggio 1994, n. 183, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0183s-94.html>.
- Corte cost. 6 luglio 1994, n. 281, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0281s-94.html>.
- Corte Cost. 25 giugno 1996, n. 214, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0214s-96.htm>.
- Corte cost. 24 luglio 1996, n. 303, in *Il Foro italiano*, 1997, I, p. 5.
- Corte cost. 13 maggio 1998, n. 166, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0166s-98.html>.
- Corte cost. 26 settembre 1998, n. 347, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0347s-98.html>.
- Corte cost. 9 luglio 1999, n. 283, in *Il Foro italiano*, 1999, I, p. 2417.
- Corte cost. 7 ottobre 1999, n. 383, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1999, I, p. 2951.
- Corte cost. 27 marzo 2003, n. 85, in *Rivista giuridica sarda*, 2006, p. 245.
- Corte cost. 20 luglio 2004, n. 245, in <http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0245s-04.html>.
- Corte cost. 13 gennaio 2005, n. 45, in <http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0045s-05.html>.
- Corte cost. 29 luglio 2005, n. 347, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2005, p. 1151; in *Rivista giuridica sarda*, 2006, p. 245; in *Il Foro italiano*, 2006, I, p. 344.
- Corte cost. 20 luglio 2007, n. 315, in *Famiglia e diritto*, 2008, n. 3, p. 230; in *Guida al diritto*, 2007, n. 31, p. 14.
- Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2010, n. 4, p. 979.
- Corte cost. 18 novembre 2013, n. 278, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014, I, p. 279.

- Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278, in *Il Foro italiano*, 2014, I, p. 4.
- Corte cost. 10 giugno 2014, n. 162, in *Minorigiustizia*, 2014, n. 4, p. 292.
- Corte cost. 7 aprile 2016, n. 76, in *Il Foro italiano*, 2016, I, p. 1910; in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, n. 9, I, p. 117; in *GenIUS*, 2016, n. 1, p. 158.
- Corte cost. 20 ottobre 2016, n. 225, in *Guida al diritto*, 2016, n. 45, p. 67; in <http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0225s-16.html>.

Corte di Cassazione

- Cass. 8 novembre 1974, n. 3420, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 1975, p. 98.
- Cass. 25 febbraio 1975, n. 749, in *Il Foro italiano*, 1975, I, p. 1706.
- Cass. 7 marzo 1977, n. 941, in *Il Foro italiano*, 1978, I, p. 1779.
- Cass. 8 novembre 1984, n. 5650, in *Archivio civile*, 1985, p. 469.
- Cass. 27 maggio 1987, n. 4725, in *Archivio civile*, 1987, p. 1093.
- Cass. 5 febbraio 1988, n. 1265, in *Giurisprudenza italiana*, 1989, I, 1, p. 534.
- Cass. 1° agosto 1996, n. 6956, in *Giustizia civile*, 1997, I, p. 422.
- Cass. 9 maggio 2002, n. 6633, in *Giustizia civile*, 2003, I, p. 2529.
- Cass. 26 novembre 2004, n. 22350, in *Famiglia e diritto*, 2005, n. 4, p. 399.
- Cass. 3 febbraio 2006, n. 2426, in *Guida al diritto*, 2006, n. 14, p. 67; in *Famiglia e diritto*, 2006, n. 5, p. 490; in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2006, pp. 1017.
- Cass. 18 marzo 2006, n. 6078, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, n. 11, p. 909; in *Guida al diritto*, 2006, n. 15, p. 28.
- Cass. 14 aprile 2006, n. 8877, in *Guida al diritto*, 2006, n. 22, p. 31.
- Cass. 28 giugno 2006, n. 15011, in *Guida al diritto*, 2006, n. 31, p. 40.
- Cass. 19 luglio 2008, n. 20071, in *“Questioni di Diritto di Famiglia”* (<http://www.questionididirittodifamiglia.it/pf/doc/4719431>).
- Cass. 11 agosto 2009, n. 18219, in *Famiglia e diritto*, 2010, n. 7, p. 693.
- Cass. 22 gennaio 2010, n. 1108, in *Famiglia e diritto*, 2010, n. 12, p. 1099.
- Cass. 26 marzo 2010, n. 7281, in *Giustizia civile*, 2011, I, p. 2389.
- Cass. 26 marzo 2010, n. 7282, in *Famiglia e diritto*, 2011, n. 3, p. 268.
- Cass. 31 marzo 2010, n. 7961, in *Giurisprudenza italiana*, 2011, p. 297.
- Cass. 14 giugno 2010, n. 14126, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2011, p. 119.
- Cass. 26 gennaio 2011, n. 1837, in *Famiglia e minori*, 2011, n. 3, p. 26.
- Cass. 28 gennaio 2011, n. 2102, in *Famiglia e minori*, 2011, n. 3, p. 22.
- Cass. 14 febbraio 2011, n. 3572, in *Famiglia e minori*, 2011, n. 4, p. 29; in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2012, p. 131; in *Il Foro italiano*, 2011, I, p. 728.

- Cass. 29 marzo 2011, n. 7115, in *Giustizia civile*, 2013, I, p. 478.
- Cass. 10 maggio 2011, n. 10265, in *Giurisprudenza italiana*, 2012, p. 789, in *Il Corriere giuridico*, 2012, n. 1, p. 91; in *Il Foro italiano*, 2012, I, p. 822.
- Cass. 19 ottobre 2011, n. 21651, in *Famiglia e diritto*, 2012, n. 7, p. 727; in *Famiglia, persone e successioni*, 2012, n. 6, p. 426; in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, I, p. 279.
- Cass. 27 gennaio 2012, n. 1251, in *Famiglia e diritto*, 2012, n. 10, p. 888.
- Cass. 18 aprile 2012, n. 6051, in *Guida al diritto*, 2012, n. 21, p. 37; in *Famiglia e diritto*, 2013, n. 2, p. 160.
- Cass. 11 gennaio 2013, n. 601, in <http://www.articolo29.it>.
- Cass. 30 gennaio 2013, n. 2188, in *Famiglia e diritto*, 2013, n. 10, p. 887.
- Cass. 28 febbraio 2013, n. 5013, in *Famiglia e diritto*, 2013, n. 7, p. 673.
- Cass. 4 giugno 2013, n. 14104, in *Famiglia e diritto*, 2014, n. 4, p. 343.
- Cass. 27 settembre 2013, n. 22292, in *Guida al diritto*, 2013, n. 46, p. 34.
- Cass. 20 agosto 2014, n. 18059, in *Famiglia e diritto*, 2015, n. 3, p. 213.
- Cass. 10 settembre 2014, n. 19007, in *Il Foro italiano*, 2014, I, p. 3077.
- Cass. 11 settembre 2014, n. 19202, in *Il Foro italiano*, 2014, I, p. 3077.
- Cass. 7 ottobre 2014, n. 21101, in *Il Foro italiano*, 2014, I, p. 3077.
- Cass. 11 novembre 2014, n. 24001, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2015, p. 893.
- Cass. 26 marzo 2015, n. 6137, in *Il Foro italiano*, 2016, I, p. 672.
- Cass. 14 aprile 2016, n. 7391, in “*Questioni di Diritto di Famiglia*” (<http://www.questionididirittodifamiglia.it/pf/doc/611486>).
- Corte Cass. 21 aprile 2016, n. 8037, in *DeJure*.
- Cass. 22 giugno 2016, n. 12962, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, n. 9, I, p. 1135; in *GenIUS*, 2016, n. 1, p. 165.
- Cass. 30 settembre 2016, n. 19599, in <http://www.articolo29.it>.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea

- Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 gennaio 2008, *E. B. c. Francia*, in *Famiglia e diritto*, 2008, n. 3, p. 221; in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2008, p. 1089.
- Corte europea dei diritti dell’uomo, 27 aprile 2010, *Moretti e Benedetti c. Italia*, in *Minorigiustizia*, 2010, n. 3, p. 253.
- Corte europea dei diritti dell’uomo, 24 giugno 2010, *Schalk e Kopf c. Austria*, in <http://www.articolo29.it>.
- Corte europea dei diritti dell’uomo, 19 febbraio 2013, *X e altri c. Austria*, in *Giurisprudenza italiana*, 2013, p. 1764.

- Corte europea dei diritti dell’uomo, 7 novembre 2013, *Vallianatos e altri c. Grecia*, in <http://www.articolo29.it>.
- Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 gennaio 2014, *Zhou c. Italia*, in *Minorigiustizia*, 2014, n. 2, p. 274.
- Corte europea dei diritti dell’uomo, 27 gennaio 2015, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, in *Il Foro italiano*, 2015, IV, p. 117; in *GenIUS*, 2015, n. 1, anno II, p. 315.
- Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 luglio 2015, *Oliari e altri c. Italia*, in <http://www.articolo29.it>.
- Corte europea dei diritti dell’uomo, 23 febbraio 2016, *Pajić c. Croazia*, in <http://www.articolo29.it>.

Tribunali e Corti d’Appello

- Trib. min. Ancona, 15 giugno 1973, in *Giurisprudenza di merito*, 1975, I, p. 372.
- Trib. min. Ancona, 8 febbraio 1975, in *Giurisprudenza di merito*, 1976, I, p. 221.
- Trib. min. Torino 20 novembre 1984, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1985, p. 203.
- Corte App. Salerno 15 novembre 1991, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1992, p. 1052.
- Corte App. Salerno 25 febbraio 1992, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1994, I, p. 177.
- Trib. min. Roma 31 marzo 1992, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1993, p. 188.
- Corte App. Torino 14 dicembre 1993, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1994, p. 1254.
- Corte App. Bari 18 maggio 2004, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2005, p. 865.
- Corte App. Roma 12 gennaio 2006, in *Il Foro italiano*, 2006, I, p. 344.
- Trib. min. Cagliari 20 novembre 2006, in *Famiglia e minori*, 2007, n. 3, p. 83.
- Trib. min. Perugia 2 febbraio 2007, in *Rassegna giuridica umbra*, 2007, p. 10.
- Trib. min. Milano 7 febbraio 2007, in *Famiglia e minori*, 2007, n. 8, p. 84.
- Trib. min. Milano 28 marzo 2007, in *DeJure*.
- Trib. Milano 4 febbraio 2008, n. 1420, in *Famiglia e diritto*, 2008, n. 10, p. 931.
- Trib. min. Bari 7 maggio 2008, in *Famiglia e minori*, 2008, n. 9, p. 13; in *Famiglia e diritto*, 2009, n. 4, p. 393.
- Corte App. Bari 13 febbraio 2009, in *Famiglia e minori*, 2009, n. 5, p. 50.
- Trib. Pisa 20 ottobre 2009, in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, n. 7, p. 502.
- Trib. min. Milano 28 gennaio 2010, in *Famiglia e minori*, 2010, n. 5, p. 70.
- Trib. min. Brescia, 12 marzo 2010, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2010, n. 4, p. 760.
- Trib. min. Brescia 21 dicembre 2010, n. 202, in *Famiglia e minori*, 2011, n. 4, p. 61.

- Trib. min. Caltanissetta 18 luglio 2011, n. 19, in *Famiglia e minori*, 2011, n. 9, p. 11.
- Corte App. Firenze 26 settembre 2012, in *Minorigiustizia*, 2013, n. 2, p. 366.
- Trib. min. Bologna 17 aprile 2013, in <http://www.dirittocivilecontemporaneo.it>.
- Trib. min. Bologna 31 ottobre 2013, in *Il Foro italiano*, 2014, I, p. 59.
- Trib. min. Palermo 4 dicembre 2013, in *Famiglia e diritto*, 2014, n. 4, p. 351.
- Trib. min. Roma 30 luglio 2014, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2014, p. 1533; in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2015, p. 174; in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, I, p. 109; in *Minorigiustizia*, 2015, n. 1, p. 280; in *Il Foro italiano*, 2014, I, p. 2743; in *Famiglia e diritto*, 2015, n. 6, p. 574; in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2015, pp. 1333.
- Corte App. Torino 29 ottobre 2014, in *Il Foro italiano*, 2015, I, p. 1078; in *GenIUS*, 2015, n.1, p. 291.
- Trib. min. Bologna 10 novembre 2014, in *Il Foro italiano*, 2015, I, p. 1078; in *GenIUS*, 2015, n. 1, p. 309; in *Minorigiustizia*, 2015, n. 2, p. 232.
- Corte App. Torino 4 dicembre 2014, in *Il Foro italiano*, 2015, I, p. 1078.
- Trib. Palermo 6 aprile 2015, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 1, p. 40.
- Trib. Palermo 13 aprile 2015, in *Il Corriere giuridico*, 2015, n. 12, p. 1549.
- Trib. Palermo 15 aprile 2015, in *Il Foro italiano*, 2015, I, p. 1780; in <http://www.articolo29.it>.
- Corte App. Palermo 17 luglio 2015, in *Il Corriere giuridico*, 2015, n. 12, p. 1549.
- Corte App. Palermo 30 agosto 2015, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 1, p. 40; in <http://www.articolo29.it>.
- Trib. min. Piemonte e Valle d’Aosta 11 settembre 2015, n. 258, in “*Questioni di Diritto di Famiglia*” (<http://www.questionididirittodifamiglia.it/pf/doc/611397>).
- Trib. min. Piemonte e Valle d’Aosta 11 settembre 2015, n. 259, in “*Questioni di Diritto di Famiglia*” (<http://www.questionididirittodifamiglia.it/pf/doc/611398>).
- Corte App. Milano 16 ottobre 2015, in *GenIUS*, 2016, n. 1, p. 182.
- Trib. min. Roma 22 ottobre 2015, in *Il Foro italiano*, 2016, I, p. 339; in <http://www.articolo29.it>.
- Corte App. Milano 1° dicembre 2015, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 3, p. 271; in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2016, p. 155.
- Corte App. Milano 10 dicembre 2015, in *Il Foro italiano*, 2016, I, p. 338.
- Trib. min. Roma 23 dicembre 2015, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, n. 7-8, I, p. 969.
- Corte App. Roma 23 dicembre 2015, in *Il Foro italiano*, 2016, I, p. 699.
- Trib. min. Roma 30 dicembre 2015, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, n. 7-8, I, p. 974; in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2016, p. 557; in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 6, p. 584.

- Corte App. Napoli 5 aprile 2016, in *GenIUS*, 2016, n. 1, p. 189; in <http://www.articolo29.it>.
- Corte App. Torino 27 maggio 2016, in “*Questioni di Diritto di Famiglia*” (<http://www.questionididirittodifamiglia.it/pf/doc/611665>).
- Trib. min. Milano 17 ottobre 2016, n. 261, in *DeJure*; in <http://www.articolo29.it>.
- Trib. min. Milano 20 ottobre 2016, n. 268, in *DeJure*.
- Corte App. Milano 28 ottobre 2016, in <http://www.articolo29.it>,
- Corte App. Milano 9 febbraio 2017, in <http://www.articolo29.it>.
- Corte App. Trento 23 febbraio 2017, in <http://www.articolo29.it>.
- Trib. min. Firenze 8 marzo 2017, in <http://www.articolo29.it>; in <http://www.quotidianogiuridico.it/>.

Corti europee

Cour de Cassation 31 maggio 1991, in *Il Foro italiano*, 1991, IV, p. 301.

Legislazione nazionale

- Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio del 1948.
- Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.
- Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.
- Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
- Legge 5 Giugno 1967, n. 431, “*Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile “Dell'adozione” ed inserimento del nuovo capo III con il titolo “Dell'adozione speciale”*”.
- Legge 19 maggio 1975, n. 151. “*Riforma del diritto di famiglia*”.
- Legge 22 maggio 1978, n. 194, “*Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*”.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, “*Diritto del minore ad una famiglia*”.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”.
- Legge 31 maggio 1995, n. 218, “*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*”.
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 “*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127*”.

- Legge 28 marzo 2001, n. 149, *“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro I del Codice civile”*.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, *“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”*.
- Legge 8 febbraio 2006, n. 54, *“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”*.
- Legge 10 dicembre 2012, n. 219, *“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”*.
- Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, *“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”*.
- Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162, contenente, *“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”*.
- Legge 6 maggio 2015 n. 55, *“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra coniugi”*.
- Legge 19 ottobre 2015, n. 173 *“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”*.
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 *“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”*.

Legislazione europea ed internazionale

- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848.
- Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, approvata all’unanimità dall’assemblea dell’O.N.U. a New York il 20 novembre 1959.
- Convenzione europea sull’adozione di minori, approvata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 24 aprile 1967, e ratificata in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357; successivamente modificata il 7 maggio 2008.
- Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.
- Convenzione sulla tutela dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L’Aja il 29 maggio 1993.
- Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, approvata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, e ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77.
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e riproclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

Siti web di riferimento

- <http://www.articolo29.it>;
- <http://www.comparazionedirittocivile.it>;
- <http://www.diritto civilecontemporaneo.it>;
- <http://www.filodiritto.com>;
- <http://www.giurcost.org>;
- <http://www.questionididirittodifamiglia.it>;
- <http://www.quotidianogiuridico.it/>.